



DIRA40020 - 2012/6

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D.LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I.;
PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI CHERASCO, FRAZ. POLLENZO,
VIA FRASCHETTA S.N..
PROPONENTE: ECOREL POWER S.R.L., VIA ORFANATROFIO 33, FOSSANO
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO AI SENSI
DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. E CONTESTUALE PRONUNCIA DI GIUDIZIO
POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE EX ARTT. 12 E 13 L.R. 40/98 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- In data 1° agosto 2011 con prot. n. 75097, è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio del procedimento per il rilascio di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., presentata da parte della ECOREL POWER S.r.l., Via Orfanatrofio 33, Fossano .
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati su "La Stampa" del 16.07.2011.
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011, l'Autorità competente ha provveduto a dare avviso dell'avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'allegato B2 alla L. R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda*", così come modificato dall'art. 27, comma 43, lett. a, della legge n. 99 del 23 luglio 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".
- L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico in Comune di Cherasco (CN), Frazione Pollenzo, al Foglio 82 del Catasto Terreni, mappali 37 e 38, di superficie complessiva pari ad 87.777 mq, in terza classe di capacità d'uso dei suoli. L'impianto è realizzato mediante l'impiego di inseguitori solari mono assiali, su cui trovano alloggiamento i moduli fotovoltaici in silicio cristallino; gli inseguitori sono raggruppati a blocchi, ciascuno movimentato da un solo dispositivo meccanico.

Le caratteristiche principali dell'impianto sono le seguenti:

Numero di moduli: 11.185

Potenza di ciascun modulo: 295 Wp

Potenza nominale (di picco) dell'intero campo fotovoltaico: 3.299 kWp

Produzione media annua attesa: 1.500 kWh/kWp, pari a 4.948.500 kWh

- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 5 settembre 2011, in applicazione dell'art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i., è stata convocata - con nota prot. 77207 del 08.08.2011 - la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico, ai fini della valutazione integrata e contestuale dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio delle opere in progetto. Il proponente, invitato a partecipare, non è intervenuto alla suddetta Conferenza di Servizi, nel corso della quale si dava atto dei pareri pervenuti agli atti del procedimento e cioè:
 1. parere favorevole alla realizzazione dell'impianto formalizzato da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, subordinatamente all'esecuzione di un programma di accertamenti archeologici ex art. 95 D.Lgs. 163/2006, come indicato nella nota acquisita in data 04.08.2011 con prot. n. 76499.
 2. Comunicazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, acquisita in data 22.08.2011 con prot. n. 80163 ed attestante l'assenza di provvedimenti di tutela in itinere su beni siti nell'area d'intervento, ai sensi delle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004 e sm.i..
 3. Riserva di espressione del nulla osta demaniale di competenza nel successivo corso del procedimento, formalizzata da parte del Comando Regione Militare Nord con nota acquisita in data 25.08.2011 con prot. n. 80801.

4. Nulla osta dell'ENEL Distribuzione S.p.A., di cui alla nota acquisita in data 29.08.2011 con prot. n. 81241.
5. Parere igienico sanitario positivo, formulato con nota acquisita in data 23.08.2011 con prot. n. 80395, da parte dell'ASL CN2 con le seguenti prescrizioni:
 - a) *L'area di intervento non dovrà essere compresa entro zone di protezione di opere di captazione di acqua potabile;*
 - b) *A regime, deve essere garantita l'idonea manutenzione dell'area, evitando la formazione di zone incolte e l'abbandono di rifiuti; deve provvedersi, ove necessario, ad adeguate opere di sistemazione idraulica del sito, al fine di evitare ristagno delle acque superficiali;*
 - c) *A regime, dovrà essere garantita adeguata protezione e controllo dell'area, con esclusione dell'accesso ad estranei non autorizzati, anche per evitare ogni possibile rischio di infortuni, in particolare derivanti da contatti diretti/indiretti con elementi elettrici;*
 - d) *Durante l'esecuzione dei lavori e a regime dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici dell'opera.*
6. Nulla osta dell'Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea formalizzato con nota acquisita in data 01.09.2011 con prot. n. 82451.
7. Nota pervenuta via fax in data 05.09.2011, con la quale il Comune di Cherasco rilevava che le Norme di Attuazione del Piano Regolatore, all'articolo 4.7, comma 1, lett. A, prevedono l'impossibilità di installare impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp nelle seguenti aree:
 - a) aree delimitate in cartografia come *Paesaggio esterno al Piano Paesistico* (di Pollenzo);
 - b) sui terreni iscritti nei catasti irrigui consortili e/o irrigati anche con pozzi privati o consortili, che risultino utilizzati per scopi agricoli negli ultimi due anni.Il Comune rilevava inoltre l'occupazione della fascia di rispetto ferroviaria ad opera di parte dei pannelli fotovoltaici e, conseguentemente, la necessità di acquisire il parere dell'Ente Ferrovie.
 - In esito alla suddetta Conferenza di Servizi, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, erano state richieste al proponente, con nota n. 87775 del 22.09.2011, integrazioni documentali al progetto presentato, la conoscenza delle quali non veniva ritenuta rilevante per il pubblico. Dalla predetta data del 22.09.2011, i termini del procedimento sono stati interrotti.
 - Inoltre, a seguito delle osservazioni del Comune di Cherasco, citate al precedente punto 6, la Provincia ha provveduto -con nota prot. n. 84088 dell'08.09.2011- ad integrare, come soggetti interessati nel procedimento ex art. 9 L.R. 40/98 e s.m.i., la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per ottenere il parere di competenza circa l'occupazione della fascia di rispetto ferroviaria e la Regione Piemonte -Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia - Settore, ai fini di acquisire un apporto tecnico qualificato in merito alla questione dell'incompatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento con gli artt. 11.2 comma 7 e 4.7 comma 1, lett. A, delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Comunale.
 - Sempre a quest'ultimo fine, con successiva nota prot. n. 101728 dell'08.11.2011, è stata integrata nel procedimento anche la Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia- Settore Copianificazione Urbanistica - Provincia di Cuneo.
 - Le integrazioni documentali richieste, depositate in data 24.10.2011 con prot. n. 97098, sono state trasmesse a tutti i soggetti del procedimento con nota prot. n. 101753 del 08.11.2011; dal 24.10.2011 l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.

- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati, ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, con nota prot. n. 101753 del 08.11.2011, il Responsabile del Procedimento convocava, in sede decisoria, la Conferenza di Servizi per il giorno 28.11.2011. Nel corso della stessa, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti agli atti della 1^a Conferenza dei Servizi, così come riferiti ai punti 2, 4, 5, 6 del presente provvedimento, nonché di quelli pervenuti successivamente a detta 1^a Conferenza e cioè:
- parere favorevole alla realizzazione dell'intervento formulato da parte della Soprintendenza Archeologica, con nota acquisita agli atti del procedimento in data 15.09.2011 con prot. n. 85928; detto parere favorevole risulta condizionato all'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori e limitatamente ai soli terreni esterni all'area precedentemente destinata a cava ed interessati dalle attività di scavo per la posa del cavidotto e di eventuali altre infrastrutture connesse, di un programma condiviso di accertamenti archeologici al fine di verificare la presenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico, che dovrà essere effettuato da operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, ma senza oneri a carico di quest'ultima.
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03 e formalizzato con le prescrizioni dettagliate nella nota acquisita agli atti del procedimento in data 19.09.2011 con prot. n. 86887, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).
- Comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di cui alla nota acquisita agli atti del procedimento in data 24.10.2011 con prot. n. 97594, nella quale si rileva che l'intervento proposto rientra nella fascia di rispetto di 30 metri dalla linea ferroviaria Savona-Carmagnola, prevista dall'art. 49 del DPR. 753 dell'11 luglio 1980, che vieta ogni tipo di intervento. Per ottenere la deroga ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, il proponente deve presentare alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. apposita istanza, completa dei relativi elaborati di progetto.
- Espresa nota di riserva di formalizzazione del nulla osta demaniale di competenza, pervenuta da parte del Comando Regione Militare Nord in data 07.10.2011 con prot. n. 92679. Si dà atto che in data 13.02.2012, con prot.ric.to n. 14068, è pervenuto il parere favorevole del succitato Comando.
- Parere del Comune di Cherasco acquisito agli atti del procedimento in data 15.11.2011 con prot. n. 104269; tale parere, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2), conclude rilevando la non compatibilità dell'intervento con l'art. 4.7, comma 1, lett. A delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. che stabilisce l'impossibilità di installare impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nelle seguenti aree:
 - aree delimitate in cartografia come *Paesaggio esterno al Piano Paesistico* (di Pollenzo);
 - sui terreni iscritti nei catasti irrigui consortili e/o irrigati anche con pozzi privati o consortili, che risultino utilizzati per scopi agricoli negli ultimi due anni.
- Nella medesima Conferenza sono inoltre stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento unico presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e precisamente:
 1. Parere favorevole del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 106789 del 23.11.2011.
 2. Parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. espresso in Conferenza da parte del rappresentante del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio –Ufficio

Energia, con l'obbligo per il proponente di registrare e trasmettere alla Provincia il contratto costitutivo della servitù di passaggio per la realizzazione dell'elettrodotto di rete e di produrre il titolo di disponibilità dei terreni per realizzare l'impianto e le opere connesse, registrando i contratti preliminari.

- Sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, così come su illustrate, e con particolare riguardo a quanto rilevato da parte del Comune di Cherasco, nel corso della Conferenza è stata affrontata in linea conclusiva la questione della non conformità dell'intervento con le Norme di Attuazione del P.R.G.C.; in particolare, si è trattato di valutare la possibilità o meno di superare, in sede di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i., l'incompatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento in esame, tenuto conto che il comma 7 dell'art. 11.2, citato nel parere del Comune di Cherasco, è stato introdotto ex officio dalla Regione Piemonte in sede di approvazione della Variante generale del P.R.G.C., mentre l'art. 4.7 è stato introdotto con una Variante parziale del Piano, di approvazione comunale. La Provincia, in qualità di autorità competente, ritiene in linea generale superabili i contrasti con le norme attuative di Piano Regolatore nel caso in cui dette norme non discendano dall'applicazione di vigente normativa dello Stato o della Regione. Nel caso in esame, come predetto, l'art. 4.7 delle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Cherasco, con riguardo al quale è stato rilevato il contrasto, è stato introdotto nel Piano Regolatore mediante l'approvazione da parte del Comune di una Variante parziale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Con riguardo all'art. 11.2, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.R.G. di Cherasco, richiamato nel parere del Comune, detto comma prescrive per le aree individuate in cartografia come Paesaggio esterno al Piano Paesistico di Pollenzo, sino all'approvazione del Piano Paesaggistico regionale, il rispetto dei disposti dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico di Pollenzo, che poneva limitazioni e cautele per l'insediamento di infrastrutture a rete, elettrodotti, reti telefoniche...ecc, senza alcun esplicito diretto riferimento agli impianti fotovoltaici. L'ultimo comma di detto art. 20, inoltre, demandava alla pianificazione regionale, ma soprattutto provinciale e comunale, il compito di stabilire interventi di mitigazione per l'insediamento di dette infrastrutture. Come conseguenza indiretta di quanto indicato nell'art. 20 delle Norme attuative del Piano Paesistico di Pollenzo, il Comune di Cherasco, con l'approvazione di una Variante parziale, ha integrato il Piano Regolatore inserendo gli impianti fotovoltaici tra gli interventi non realizzabili nelle aree delimitate come Paesaggio esterno al Piano Paesistico di Pollenzo.

Quest'ultimo, adottato alla fine del 2002, non è mai stato approvato definitivamente né revocato; i termini di salvaguardia sono ampiamente scaduti.

Sulla base di dette considerazioni, si è operato il bilanciamento degli interessi sottesi alla produzione energetica da fonte rinnovabile con quelli, del tutto legittimi, di salvaguardia e tutela paesaggistico territoriale dell'area di intervento fatti valere dal Comune di Cherasco con il richiamo al rispetto delle Norme attuative del P.R.G.C., qui ampiamente illustrate. Tale bilanciamento è stato operato sia sulla base di quanto riferito in Conferenza di Servizi dai rappresentanti della Regione Piemonte, sia sulla base delle seguenti ulteriori valutazioni dell'autorità competente:

- a) il paesaggio dell'area della tenuta ex reale di Pollenzo si distingue nettamente dal paesaggio agrario circostante per lo schema della parcellizzazione agraria e per l'andamento regolare dei canali irrigui e della viabilità, impostati su un disegno funzionale all'azienda agricola modello voluta da Carlo Alberto. Il territorio assunto nel Piano Paesistico di Pollenzo e nel Piano Territoriale Regionale come "bene culturale", all'interno del quale sono stati individuati e schedati quei beni giudicati di elevato valore, è quello perimetrato come Sito UNESCO, composto dalla Tenuta, in gran parte delimitata da una cinta muraria, al cui

interno si trova il castello con il parco annesso ed il sistema dei cinque laghi realizzati nell'antico alveo del fiume Tanaro.

- b) L'area di previsto intervento si trova del tutto al di fuori di tale perimetrazione, a circa 500 metri di distanza e non risultando quindi compresa nel Sito UNESCO delle Dimore Sabaude, non rientra fra i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, individuati al punto 1 della D.G.R. 14.12.2010 n. 3-1183 né –per lo stesso motivo- l'intervento risulta soggetto ai disposti dell'art. 33 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, articolo quest'ultimo in salvaguardia. Anzi, sulla base dei criteri ERA (Esclusione-Attrazione-Repulsione) applicabili alla localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, indicati nella D.G.R. n. 30-12221 del 28.09.2009 di approvazione della Relazione Programmatica sull'Energia, l'area di ubicazione dell'impianto è da ritenersi idonea per tali installazioni in quanto ex sito di cava.
 - c) La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, soggetto del procedimento che certamente non ignora la presenza del Sito UNESCO delle Dimore Sabaude a circa 500 metri di distanza dall'area di previsto intervento, ha comunicato che non risultano provvedimenti di tutela in itinere di propria competenza su beni siti nell'area di interesse dell'impianto.
 - d) La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, soggetto del procedimento, ha soltanto richiesto -come di consueto- che prima dell'inizio dei lavori e limitatamente ai soli terreni esterni all'area precedentemente destinata a cava, siano effettuati gli accertamenti preliminari ex art. 95 del D.Lgs.163/2006.
 - e) La Norma attuativa del P.R.G.C. con specifico riferimento alla quale il Comune di Cherasco ha rilevato la non conformità dell'intervento, ossia l'art. 4.7, consegue all'approvazione di Variante parziale che il Comune ha approvato individuando previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.
- Sulla base di tutto quanto esposto, la Conferenza di Servizi ha concluso ritenendo superabile -in sede di procedimento unico ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale- il contrasto urbanistico-edilizio rilevato da parte del Comune di Cherasco in quanto -pur non trascurando la rilevanza che in relazione all'impianto de quo riveste la tutela del suolo fertile, nonché dell'ambiente e del paesaggio- occorre tuttavia riconoscere un risalto prevalente al profilo afferente la produzione energetica da fonte rinnovabile.
 - Pertanto, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti sia per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, sia per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto gli interventi in progetto –viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento- non ne determineranno un significativo degrado né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.
 - In applicazione della L. 241/1990 e s.m.i., sono stati considerati acquisiti in senso favorevole il parere del Settore Provinciale Viabilità, di G.S.E. S.p.A. e dell'Ufficio delle Dogane, in quanto tali soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
 - Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, la realizzazione del progetto è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) Per quel che riguarda l'impatto visivo e cumulativo, al fine di assicurare un minore impatto sull'ambiente, dovrà essere realizzata una "siepe delimitante", utilizzando come specie autoctona il Lauroceraso già utilizzata per mascherare gli impianti fotovoltaici contigui. Inoltre, per garantire il passaggio della fauna selvatica, la recinzione dell'impianto dovrà essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna.
- b) Deve essere evitato l'uso di additivi o detersivi per le operazioni di pulizia dei pannelli.
- c) Per la manutenzione del verde è fatto divieto di utilizzare diserbanti.
- d) Non debbono essere realizzate piste interne all'area, né creati depositi di materiale inerte, anche temporanei.
- e) Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, provvedendo al tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo dei siti, nello stato ante operam.
- f) Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà dismettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam, ivi compresa la rimozione dei cavidotti in materiale plastico che ospitano i cavi elettrici. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Accertato che il proponente ha assolto l'obbligo di produrre il titolo di disponibilità dei terreni per realizzare l'impianto e le opere connesse, presentando, con nota assunta al protocollo della Provincia con n. 6887 in data 25.01.2012:

- a) "*Contratto preliminare cessione diritto di superficie sottoposto a condizioni sospensive*" registrato in data 23.01.2012, relativo all'appezzamento di terreno individuato al Catasto terreni del Comune di Cherasco, al Foglio 82, mappali 37 e 38, avente superficie complessiva pari a 23 giornate piemontesi circa.
- b) Promessa di vendita registrata in data 19.12.2011, relativa a porzione di circa 60 mq del fondo individuato catastalmente sul Foglio 84 del Comune di Cherasco, mappale 144.

Rilevato che, per quanto riguarda la servitù di passaggio per la realizzazione dell'elettrodotto lungo Via Frascetta, detta servitù è da intendersi accordata da parte del Comune di Cherasco in quanto:

- il proponente, con nota in data 7 dicembre 2011, che risulta acquisita agli atti del Comune di

Cherasco con prot. n. 15638 del 09.12.2011, ha richiesto allo stesso di concedere la servitù di passaggio lungo Via Frascetta, per la realizzazione dell'elettrodotto di rete; con

successiva nota, risultante accolta agli atti del Comune di Cherasco con prot. n. 993 del 19.01.2012, il proponente ha presentato sollecito riguardo alla richiesta predetta;

- il Comune di Cherasco, come già sopra riferito, ha prodotto per la Conferenza di Servizi decisoria, alla quale non ha partecipato, la nota di cui all'ALLEGATO 2 del presente provvedimento, a conclusione della quale ha rilevato la non compatibilità dell'intervento con l'art. 4.7, comma 1, lett. A delle Norme di Attuazione del vigente PRGC, nulla rilevando né opponendo circa la concessione della servitù di passaggio lungo Via Fraschetta, per il passaggio del cavidotto di collegamento della cabina utente con la cabina Enel;
- il Comune in parola, peraltro, era a conoscenza del passaggio del cavidotto su terreni di proprietà comunale in quanto già sull'istanza di avvio del procedimento, il proponente aveva attestato di dover acquisire anche la servitù prediale per il passaggio del cavidotto lungo Via Fraschetta; inoltre, in sede di integrazioni documentali depositate anche presso il Comune di Cherasco, il proponente aveva chiaramente indicato il tracciato dell'elettrodotta sulla Tavola 02i.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 5 settembre 2011 e del 28 novembre 2011, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DISPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto fotovoltaico nel Comune di Cherasco, Fraz. Pollenzo, Via Fraschetta s.n., presentato da parte della ditta ECOREL POWER S.r.l., Via Orfanatrofio 33, Fossano, in quanto il progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente, nonché degli adeguamenti progettuali presentati dal proponente con le integrazioni, viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento, non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Per quel che riguarda l'impatto visivo e cumulativo, al fine di assicurare un minore impatto sull'ambiente, dovrà essere realizzata una “siepe delimitante”, utilizzando come specie autoctona il Lauroceraso già utilizzata per mascherare gli impianti fotovoltaici contigui. Inoltre, per garantire il passaggio della fauna selvatica, la recinzione dell'impianto dovrà essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna.
 - b) Deve essere evitato l'uso di additivi o detersivi per le operazioni di pulizia dei pannelli.
 - c) Per la manutenzione del verde è fatto divieto di utilizzare diserbanti.
 - d) Non debbono essere realizzate piste interne all'area, né creati depositi di materiale inerte, anche temporanei.
 - e) Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, provvedendo al tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo del sito, nello stato ante operam.

f) Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà smettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam, ivi compresa la rimozione dei cavidotti in materiale plastico che ospitano i cavi elettrici. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., la costruzione e l'esercizio del parco fotovoltaico a terra nel Comune di Cherasco, Fraz. Pollenzo, Via Frascchetta s.n., presentato da parte della ditta ECOREL POWER S.r.l., Via Orfanatrofio 33, Fossano. Detta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a. L'impianto deve essere realizzato e gestito, secondo le specifiche progettuali di cui all'istanza e alle successive integrazioni, purché compatibili con le prescrizioni contenute all'interno del presente provvedimento;
- b. i lavori dovranno essere iniziati entro tre anni dalla data del presente provvedimento ed ultimati entro cinque anni dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
- c. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo ed al Comune di Cherasco la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
- d. qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato, dovrà essere comunicata al Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo-Ufficio Energia;
- e. la Società proponente è tenuta a trasmettere – entro il 31 maggio di ogni anno - alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, una relazione riassuntiva che contenga i risultati delle verifiche e dei controlli finalizzati a rilevare il livello prestazionale e di redditività dell'impianto nel corso della sua vita.

5. DI DARE ATTO che:

- alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art.12 del D. Lgs 387/03, l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- alla luce di quanto previsto al comma 3 dell'art.12 del D. Lgs 387/03, il presente provvedimento costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

6. DI DARE ATTO inoltre delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze di Servizi del 5 settembre 2011 e del 28 novembre 2011, conservati agli atti dell'Ente, così come riferite nelle premesse al presente provvedimento.

7. DI DARE ATTO che, con nota pervenuta in data 13.02.2012, con prot. ric.to n. 14068, il Comando Regione Militare Nord ha formalizzato il nulla osta demaniale di competenza.

8. DI CONSIDERARE ACQUISITI in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., i pareri del Settore Provinciale Viabilità, di G.S.E. S.p.A. e dell'Ufficio delle Dogane, in quanto tali soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

9. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di:

- Produrre presso l'Ufficio provinciale Energia, prima dell'inizio dei lavori, il titolo definitivo di disponibilità dei terreni. Per quanto riguarda il sito di ex cava su cui dovrà essere realizzato l'impianto, è necessario che venga attestata presso il succitato Ufficio, sempre prima dell'inizio dei lavori, l'effettiva e piena disponibilità dell'area, libera da qualsiasi vincolo derivante dalla pregressa attività estrattiva.
 - Eseguire, prima dell'inizio dei lavori, e limitatamente ai soli terreni esterni all'area precedentemente destinata a cava ed interessati dalle attività di scavo per la posa del cavidotto e di eventuali altre infrastrutture connesse, un programma condiviso di accertamenti archeologici al fine di verificare la presenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico, che dovrà essere effettuato da operatori archeologi di provata esperienza, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, ma senza oneri a carico di quest'ultima. Sempre prima dell'inizio dei lavori, gli esiti delle predette indagini dovranno essere trasmessi al Ministero indicato.
 - Perfezionare, prima dell'inizio dei lavori, la pratica già attivata presso la Rete Ferroviaria Italiana, ottemperando a quanto dalla stessa richiesto con nota UA 19/1/2012 RFI-DPR-DTP_TO.ITG\VP\2012\ 199, ai fini della deroga, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753 del 11.07.1980, alla realizzazione dell'intervento nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Savona-Carmagnola.;
 - provvedere alla corresponsione, all'atto dell'avvio lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore del Comune di Cherasco mediante fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo definito dal proponente nell'elaborato "*Documentazione integrativa –Relazione Tecnica*";
 - trasmettere ad ENEL Distribuzione S.p.A., per la relativa validazione, il progetto definitivo dell'impianto di connessione fra la cabina di consegna e la rete di ENEL Distribuzione medesima, che deve seguire il tracciato del progetto di massima;
 - comunicare al Comune di Cherasco la data di entrata in funzione ed in esercizio dell'impianto, nonché la data di cessazione definitiva dell'attività produttiva dell'impianto medesimo.
- 10. DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto.
- 11. DI STABILIRE** che, al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori all'ARPA Piemonte-Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Cuneo 11, Cuneo.
- 12. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 13. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4 sono rilasciati:
- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3 e 4 e fatto salvo il rispetto degli obblighi di cui al punto 9.
- 14. DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento.

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, formalizzato ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03, con nota acquisita agli atti del procedimento in data 19.09.2011 con prot. n. 86887 (ALLEGATO 1);
- parere del Comune di Cherasco di cui alla nota acquisita agli atti del procedimento in data 15.11.2011 con prot. n. 104269 (ALLEGATO 2).

Il presente provvedimento -depositato presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia- sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed integralmente all'Albo pretorio provinciale.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE VICARIO
Luciano dott. FANTINO